

Con il loro secondo motivo, le ricorrenti addebitano alla Commissione di aver violato l'art. 81 CE e, segnatamente, le norme relative all'imputazione della responsabilità di un'infrazione, poiché ha ritenuto l'AREVA T&D SA e l'AREVA T&D AG responsabili di pratiche anticoncorrenziali anteriori alla loro cessione ad opera dell'ALSTOM SA, avendo dichiarato che tali società non erano indipendenti dall'ALSTOM SA prima della loro cessione.

Il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti è relativo alla violazione dell'art. 81 CE in quanto la Commissione avrebbe ritenuto responsabili l'AREVA SA e l'AREVA T&D HOLDING SA di pratiche anticoncorrenziali attribuite alle loro controllate dirette o indirette AREVA T&D SA e AREVA T&D AG, mentre, secondo le ricorrenti, essa non avrebbe dimostrato che l'AREVA SA e l'AREVA T&D HOLDING SA controllavano effettivamente tali controllate durante il periodo della violazione.

Il quarto ed il quinto motivo sono relativi alla violazione degli artt. 7 e 81 CE, in particolare, delle disposizioni concernenti la responsabilità solidale per la violazione. Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non potrebbe condannare in solido l'AREVA T&D SA e l'ALSTOM SA dato che esse non formano un'unità economica e che una siffatta condanna in solido costituirebbe una delega illecita del potere sanzionatorio della Commissione, nonché una violazione dei principi generali della parità di trattamento, della certezza del diritto e della tutela giurisdizionale effettiva.

Con il sesto motivo le ricorrenti contestano alla decisione impugnata di aver applicato erroneamente la nozione di istigatore e di avere quindi violato l'art. 81 CE, nonché gli orientamenti per il calcolo delle ammende <sup>(1)</sup> e diversi altri principi generali del diritto.

Con il loro ultimo motivo, la ricorrenti lamentano che la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione relativamente alla portata della collaborazione prestata dalle ricorrenti durante il procedimento d'indagine, violando l'art. 81 [CE] e gli orientamenti riguardo alla collaborazione enunciati nella comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3.

## Ricorso presentato il 16 aprile 2007 — MB Immobilien e MB System/Commissione

(Causa T-120/07)

(2007/C 140/50)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrenti:* MB Immobilien Verwaltungs GmbH (Neukirch/Lausitz, Germania) e MB System GmbH & Co. KG (Nordhausen, Germania) (Rappresentante: avv. G. Brüggem)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Domande delle ricorrenti

- Annullare la decisione della Commissione K (2007) 130 def del 24 gennaio 2007 sull'aiuto di Stato n. C 38/2005 (ex NN 52/2004) della Germania al gruppo Biria,
- condannare la Commissione alle spese di causa.

### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione K (2007) 130 def. del 24 gennaio 2007 con la quale la Commissione ha deciso che l'aiuto di Stato della Germania, comprendente tre misure a favore della Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG, Sachsen Zweirad GmbH e Biria GmbH (in prosieguo: Biria AG) è incompatibile con il mercato comune.

La prima ricorrente è il legale successore della Biria AG, la seconda della Bike System GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG. Le ricorrenti sostengono che esse sono direttamente ed individualmente interessate dalla decisione impugnata.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere innanzitutto una violazione del diritto comunitario a causa dell'erronea interpretazione di una regolamentazione degli aiuti approvata. In tale contesto esse sostengono che la Commissione ha omesso di utilizzare come base della sua decisione la definizione di un'impresa in difficoltà che è contenuta nella regolamentazione degli aiuti che essa ha approvato.

La Commissione inoltre ha violato il diritto comunitario a causa di un'erronea valutazione dei fatti. Le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, le imprese interessate dalla decisione impugnata non erano imprese in difficoltà quando l'aiuto è stato concesso.

Le ricorrenti inoltre sostengono che vi è una violazione del diritto comunitario a causa di gravi errori di motivazione.